



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
AREA DIPARTIMENTALE DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
Servizio di Sanità Animale

Mod. 18 BB

DISTRETTO DI Reguse

NUMERO DI PROT. 52 DEL 01-01-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

ORDINANZA MUNICIPALE N. 3 DEL 12-1-2015

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario del Distretto di Reguse dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada Giulupo, tenere di Monterosso Almo cod. az. 004R9045 si sono verificati casi di BRUCELLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario/detentore il Sig. Petermo Giuseppe, nato a Modica il 25-09-68, residente a Monterosso Almo in Via C. de Giulupo n. 2;

Visto il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 140159 del 31/12/2014
Visto il D.A. n° 2090 del 6.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;
Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;
Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;
Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali
Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti
Visto il DPR 317/96 recante norme sulla identificazione e registrazione degli animali
Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina
Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina
Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari
Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale
Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale
Visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Vista la Legge 833/78 ;
Visto il D.L.vo 502/92
Visto il D.L.vo 517/93
Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994
Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini
Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

ORDINA

al Sig. Petermo Giuseppe generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) i bovini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 24-12-74 nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:
- a) la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
 - b) il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Regolamento Cee 1760/00, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'Ufficio Veterinario del Distretto di Reggio; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonchè dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 6) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 7) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 8) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- 9) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 10) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 11) il divieto della monta naturale;
- 12) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 13) l'impiego del latte delle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 14) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'ASP di Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni, b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzature idonee al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
- 15) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 16) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 17) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data _____, è revocato.

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Petermo Giuseppe come da istruzioni scritte, impartite in data 07-01-15 dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove effettuate ad un intervallo di 21 - 42 giorni;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO UFFICIALE

IL SINDACO

IL SINDACO

Dot. Baccema Paolo